

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. In esecuzione dello Statuto Sociale è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il presente Regolamento al fine di disciplinare l'organizzazione della Fondazione ad integrazione delle disposizioni statutarie.

Articolo 2

Ambito di applicazione e modifiche

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vincolano i membri della Fondazione e gli Organi della Fondazione.

2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Le modifiche al presente Regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

Articolo 3

Partecipazione e membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

2. La partecipazione alla Fondazione in qualità di Fondatori e di Partecipanti è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e queste siano piccole e medie imprese (PMI). La Fondazione è effettivamente controllata dai membri persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

3. I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti sono suddivisi in categorie in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "**Configurazioni**"), secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Articolo 4

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori:

- il Comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO
- il Comune di BARZANA,
- il Comune di BONATE SOTTO,
- il Comune di BREMBATE DI SOPRA,
- il Comune di CALUSCO D'ADDA,
- il Comune di CAPRINO BERGAMASCO,

- il Comune di CARVICO,
- il Comune di CISANO BERGAMASCO,
- il Comune di LOMAGNA,
- il Comune di MAPELLO,
- il Comune di MONTE MARENZO,
- il Comune di OSNAGO,
- il Comune di PADERNO D'ADDA,
- il Comune di PALADINA,
- il Comune di PALAZZAGO,
- il Comune di PONTE SAN PIETRO,
- il Comune di ROBBIATE,
- il Comune di RONCOLA,
- il Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII,
- il Comune di SUISIO,
- il Comune di TORRE DE' BUSI,
- il Comune di VERDERIO e
- il Comune di VILLA D'ADDA.

Articolo 5

Fondatori

1. Possono ottenere la qualifica di "Fondatori" gli Enti Locali e gli Enti del Terzo Settore (ETS) o senza scopo di lucro aventi i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, che condividano le finalità della Fondazione e che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Articolo 6

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi. I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione mediante la produzione o il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità, ovvero mediante contributi in denaro o con l'attribuzione di beni o attività.

2. Possono far parte della Fondazione, in qualità di Partecipanti, tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE n. 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, per essere membri della comunità energetica.

Articolo 7

Procedura di ammissione

1. Chiunque voglia partecipare alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
- presentare domanda scritta indirizzata alla Fondazione, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, compilando il modulo di adesione, reso disponibile sul sito della Fondazione;
 - avere i requisiti previsti dallo Statuto per divenire Fondatori o Partecipanti;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti adottati e adottandi, e di impegnarsi ad osservare le norme statutarie, i regolamenti e le determinazioni degli organi della Fondazione
- dichiarare la Configurazione in cui intende entrare, se già esistente, fermo restando che la scelta dovrà avvenire in conformità al relativo Regolamento. In mancanza di indicazioni, ovvero qualora la Configurazione non sia ancora stata creata, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assegnare il richiedente alla Configurazione di appartenenza sulla base del Regolamento, ovvero ad istituire la relativa Configurazione;
- dichiarare di rinunciare alla quota di incentivi che sarebbe ad egli spettante, per destinarla alle attività della Fondazione previste dallo Statuto e dal Regolamento di Configurazione, se già esistente;
- dare mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del Testo integrato autoconsumo diffuso (TIAD), individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- (per i membri **Produttori**) impegnarsi a mettere a disposizione l'impianto alla Comunità e ad esercirlo nel rispetto degli accordi definiti con la Comunità per le finalità della Comunità medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, impegnandosi altresì a formalizzare tale impegno in un accordo con la Comunità conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.
- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

2. Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

a) copia della **carta di identità** della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente.

b) *(nel caso di persone giuridiche)* copia della **deliberazione dell'organo amministrativo** competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;

c) *(per i membri Produttori)* copia dell'**accordo con la Fondazione, finalizzato a mettere a disposizione della stessa** gli impianti di produzione. L'accordo deve essere conforme con i requisiti richiesti dal GSE e con le condizioni previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della messa a disposizione, gli impianti di produzione devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.;

d) *(per i membri Produttori)* dichiarazione di aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero di aver presentato richiesta di autorizzazione per l'allaccio dell'impianto di produzione dell'energia elettrica rinnovabile, comprensiva della data di richiesta/ottenimento;

e) copia del **mandato** per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del [TIAD](#) e per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, conforme ai contenuti minimi fissati dal GSE;

f) *(nel caso di persone fisiche)* Laddove il richiedente intenda avvalersi del criterio di priorità di cui all'art. 8, il richiedente potrà allegare copia dell'ultima certificazione ISEE;

g) *(nel caso di persone giuridiche)* Laddove rilevante ai fini del requisito di priorità di cui al successivo articolo 8 dichiarazione di iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, corredata dalla copia dello Statuto e dal certificato di iscrizione.

3. Il modello di domanda di ammissione è definito dal Consiglio di Amministrazione. Il modello di domanda di ammissione ed i relativi allegati di cui al comma 2) sono resi disponibili sul sito della Fondazione.

4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione potrà, entro trenta giorni, richiedere integrazioni al soggetto richiedente, le quali devono pervenire entro trenta giorni da tale richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia per aderire come Fondatore, il Consiglio di Amministrazione trasmetterà ai Fondatori Promotori la relativa richiesta.

5. I Fondatori sono ammessi con delibera inappellabile dei Fondatori Promotori adottata con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

6. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

7. La valutazione dei Fondatori Promotori e del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali, secondo quanto previsto al successivo Articolo 8.

8. L'ammissione alla Fondazione, fermo restando il diritto di recesso secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto, è **a tempo indeterminato**.

9. I Fondatori e i Partecipanti possono essere esclusi secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dello Statuto stesso.

Articolo 8

Criteri di priorità nella procedura di ammissione e lista di attesa degli idonei non ammessi

1. I Fondatori Promotori e il Consiglio di Amministrazione, nel valutare l'ammissione di nuovi membri, seguono l'ordine temporale di presentazione delle domande, salvo che l'energia e i consumi dei membri siano superiori rispetto all'energia che rileva per la condivisione in immissione.

2. In caso di saturazione dell'energia di condivisione in immissione, i Fondatori Promotori e il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l'effettività dell'azione della Comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali al contesto territoriale in cui opera, possono rigettare la domanda di ammissione, dandone conto nella comunicazione al richiedente e informandolo che verrà formata una graduatoria di idonei secondo i requisiti di priorità di seguito stabiliti.

Ai fini dell'ingresso, sarà data prevalenza all'ammissione di nuovi **membri produttori**, vale a dire i soggetti che possiedano un impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile allacciato dopo il 5 agosto 2024 o in fase di allaccio; oppure che siano titolari dell'autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione dell'energia elettrica rinnovabile. Parallelamente, sarà formata la graduatoria dei nuovi **membri consumatori**:

- in caso di **persone fisiche**, la graduatoria sarà formata sulla base del valore ISEE più basso. Resta inteso che la presentazione della certificazione ISEE è facoltativa e, in caso di parità di valore dell'ISEE, la Fondazione terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione;
- in caso di **persone giuridiche**, la Fondazione darà priorità ai soggetti giuridici iscritti al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

A seguito dell'ammissione di nuovi membri produttori e a seconda della quantità di nuova energia disponibile in immissione, la Fondazione provvederà a contattare i potenziali nuovi membri consumatori ritenuti idonei secondo l'ordine di graduatoria. I soggetti contattati, ai fini dell'adesione, dovranno presentare una nuova domanda di ammissione dichiarando la permanenza dei requisiti già attestati ai fini della precedente ammissione.

Articolo 9

Produttori Terzi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto, la Fondazione può stipulare accordi con produttori terzi ("**Produttori Terzi**"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo. L'accordo deve essere conforme ai requisiti richiesti dal GSE. I Produttori Terzi non entrano a far parte della Fondazione.

2. I Produttori Terzi possono essere grandi imprese e possono svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

3. Gli impianti di produzione dei Produttori Terzi devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii..

4. Oltre alla sottoscrizione dell'accordo, il Produttore Terzo deve conferire alla Fondazione apposito mandato affinché l'impianto rilevi nell'ambito della configurazione.

5. Il modello di accordo conforme al presente Articolo, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è reso disponibile sul sito della Fondazione.

Articolo 10

Contributi

1. Secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammontare della quota di adesione che i Fondatori e i Partecipanti devono versare.

2. Tale quota deve essere determinata entro il 30 giugno di ogni anno e sarà esigibile dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Per i nuovi membri la quota dell'anno in corso, ove prevista, andrà corrisposta al momento dell'adesione.

4. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

5. Il Consiglio di Amministrazione può proporre ai soci contributi straordinari e volontari a copertura dei costi necessari per la realizzazione di progettualità.

Articolo 11

Configurazioni

1. I Fondatori, i Fondatori Promotori e i Partecipanti (i "**Membri della Fondazione**") sono suddivisi in categorie in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, del DM 414 del 7.12.2023, dalla Delibera ARERA 727/2022, dalla D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "**Configurazioni**"), secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto.

2. In particolare, i Membri della Fondazione sono suddivisi a seconda dell'appartenenza alla Cabina Primaria di riferimento, secondo la mappa disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al momento dell'ingresso del singolo Membro

3. La Configurazione di appartenenza di ciascun Membro della Fondazione è determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) il punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) il punto di connessione in prelievo ovvero (iii) il punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Membro della Fondazione. ovvero, [(iv) nel caso in cui il Membro della Fondazione non sia titolare di un punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede del Membro della Fondazione].
4. Le singole Configurazioni sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Fermo restando che i Membri della Fondazione possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i Membri della Fondazione siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'adesione il Membro potrà scegliere la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato dal Consiglio di Amministrazione alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.
6. In caso di adesione di Membri appartenenti a Cabine Primarie non ancora presenti, il Consiglio di Amministrazione delibererà la costituzione di una nuova Configurazione e istituirà il relativo Comitato di Configurazione.
7. Resta inteso che, su richiesta dei Membri della Fondazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione costituire più Configurazioni sottese alla medesima Cabina Primaria.
8. Con cadenza biennale a partire dal 25/09/2024, il Consiglio di Amministrazione aggiornerà la composizione delle Configurazioni, tenendo conto delle modifiche dell'ambito territoriale delle Cabine Primarie secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 727/2022 ss.mm.ii.

Articolo 12

Regolamenti di Configurazione

1. Per ogni Configurazione, il Consiglio di Amministrazione adotta, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto e previo parere positivo del Comitato di Configurazione di riferimento, il Regolamento di Configurazione per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, ss.mm.ii..
2. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, i Regolamenti di Configurazione dovranno prevedere che detti importi siano destinati prioritariamente alla copertura dei costi di gestione della Fondazione e dovranno assicurare che la quota di energia condivisa espressa in percentuale all'Allegato 1 del D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 (la "**Quota Eccedentaria**") dovrà essere destinata a uno specifico fondo sociale, istituito per ciascuna Configurazione per realizzare progetti di finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ovvero sarà in ogni caso destinata ai soli consumatori diversi dalle imprese.

Articolo 13

Comitati di Configurazione

1. Per ciascuna Configurazione, è istituito con delibera del Consiglio il relativo Comitato di Configurazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, con l'indicazione del numero dei componenti in conformità a quanto previsto dal presente Articolo.
2. Ciascun Comitato di Configurazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati come di seguito:
 - Due membri dai Partecipanti che abbiano un punto di connessione nella Configurazione di riferimento, con decisione assunta a maggioranza dei votanti;
 - Il restante o i restanti membri dal Collegio dei Fondatori. In questo caso, il Collegio è composto dai soli Fondatori o Fondatori Promotori che abbiano punti di connessione all'interno della Configurazione e la decisione è presa a maggioranza.

3. I componenti dei Comitati di Configurazione restano in carica cinque anni dalla loro nomina, salvo revoca del soggetto che li ha nominati. In caso di revoca o dimissioni, la sostituzione spetta al soggetto che ha nominato il membro revocato o dimissionario e il sostituto resta in carica fino alla fine del mandato del Comitato.

4. Il Comitato di Configurazione nomina un Coordinatore, con il compito di tenere i rapporti e rappresentare la Configurazione nei confronti degli altri Organi della Fondazione e dei terzi, convocare e presiedere il Comitato di Configurazione e curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Configurazione.

Nel caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le funzioni sono svolte dal soggetto di volta in volta nominato dai componenti del Comitato di Configurazione.

Il Coordinatore avrà inoltre la funzione di redigere e conservare i verbali delle riunioni del Comitato di Configurazione, tenere i dati relativi ai Membri della Configurazione e segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche da apportare alla composizione della Configurazione medesima.

5. I Comitati di Configurazione rilasciano:

- pareri non vincolanti al Collegio dei Fondatori sugli indirizzi generali della Fondazione e sulle linee di indirizzo per la destinazione della Quota Eccedentaria;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione in merito al Regolamento di Configurazione e in merito alla destinazione del fondo sociale della Configurazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Collegio dei Fondatori;
- parere vincolante al Consiglio di Amministrazione sulla delega della funzione di Coordinatore per la Configurazione di riferimento;
- pareri consultivi, quando richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Fondatori.

6. I Comitati di Configurazione possono formulare proposte per la definizione/modifica del Regolamento di Configurazione di riferimento. Le modifiche al Regolamento di Configurazione saranno efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

7.

Articolo 14

Esclusione e recesso

1. La maggioranza dei Fondatori Promotori decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dallo Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 10 e 11 dello Statuto.

2. I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto al momento della comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Al fine di non arrecare danno ai membri della Fondazione, il recesso dovrà essere comunicato con un periodo di preavviso di 6 mesi.

3. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15

Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2024.